

ARCA- ASSOCIAZIONE ANIMALISTA

STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117*, una associazione avente la seguente *denominazione*: "**Arca-Associazione Animalista**" (ODV), con *sede legale* nel Comune di Riposto, via Archimede s.n.c. e con durata illimitata.

Il trasferimento di Sede Legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione a organi competenti.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

- 1) L'associazione non ha fini di lucro ed ispirandosi ai principi di solidarietà tra essere viventi, si prefigge come scopo la tutela e la salvaguardia della natura e l'assistenza degli animali, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei *volontari associati*.
 - 2) In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a favore della collettività, contribuendo a ridurre il fenomeno del randagismo e la diffusione delle malattie, l'Associazione, a titolo esemplificativo e non tassativo, svolgerà le seguenti attività:
 - La propaganda zoofila, compresa la pubblicità di tutti i mezzi utili ad evitare un'eccessiva e dannosa riproduzione;
 - La gestione, in proprietà, in affidamento, in affitto, di "Rifugi" atti ad ospitare animali rimasti senza protezione, sia di "Rifugi" già esistenti, sia fondandone di nuovi;
 - L'adeguato collocamento degli animali raccolti;
 - la denuncia agli organi competenti di maltrattamenti, sevizie e simili episodi che venissero a conoscenza dell'Associazione.
 - 3) L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata, nell'ambito degli scopi statuari oppure associarsi con altre Istituzioni.
 - 4) L'Associazione opera esclusivamente sul territorio della Regione.
- L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* occasionale ed accettare donazioni e lasciti, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, il regolamento di volontariato e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; l'organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Se la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha presentata può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. I soci si suddividono in: fondatori, sostenitori, ordinari, junior, simpatizzanti e volontari attivi. Tutti i soci sono obbligati ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi e a tenere inoltre un comportamento degno nei confronti dell'associazione.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle attività promosse dall'Associazione, inoltre i soci sostenitori e ordinari hanno diritto di voto nelle assemblee e possono accedere alle cariche amministrative.

Per avere la qualifica di "volontari attivi" i soci dovranno dare per iscritto la propria disponibilità ad essere impegnati in attività che riguardino primo soccorso, trasporto, pulizia, ecc. di animali bisognosi. La attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito ed esclusivamente per fini di solidarietà.

I volontari attivi verranno assicurati contro gli infortuni e per la responsabilità civile contro i terzi. L'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo, agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.L. 3 luglio 2017 n. 117.

Tutti i soci sono tenuti a pagare una quota associativa annua che sarà determinata dall'organo di amministrazione con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

I soci hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

I soci hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

- L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nel seguente altro caso:
- mancato versamento della quota associativa per almeno due anni; l'organo di Amministrazione potrà deliberare l'esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita;

L'esclusione del socio per gran motivi, ai sensi dell'art.24 Codice Civile, è deliberata dall'Organo di Amministrazione. I soci recedenti o esclusi e che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Un associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Un associato che intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione all'Organo di Amministrazione.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

I soci associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Gli *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;

I componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso* delle *spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

L'assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art. 3 iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati ed è ordinaria e straordinaria.

Un associato fondatore, sostenitore ed ordinario ha diritto ad *un voto*.

Un associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delegata*, anche in calce all'avviso di convocazione.

Un associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

L'avviso di *convocazione* dell'Assemblea degli associati, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda

convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati o con avviso in bacheca o mediante nuncio su giornale locale o per via telematica.

Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- approvazione del bilancio dell'esercizio sociale
- approvazione della relazione dell'Organo di Amministrazione sull'andamento dell'Associazione

Assemblea delibera inoltre in merito:

- alla nomina dei componenti degli Organi Associativi
- sulla esclusione degli associati;
- sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva eventuali variazioni del regolamento interno.

Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega. In seconda convocazione, può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, ed è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione a maggioranza assoluta dei soci presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente. E' composto dal Presidente e da otto membri.

Organo di Amministrazione alla prima riunione provvede alla nomina del Presidente.

Organo di Amministrazione dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; il voto di chi presiede vale il doppio. Presiede il Presidente o, in sua assenza il Vice Presidente o il consigliere più anziano.

Ciascun membro dell'Organo di Amministrazione può delegare per iscritto, un altro consigliere a rappresentarlo.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a due consecutive riunioni dell'Organo di Amministrazione può essere dichiarato decaduto dalla carica e l'Organo di Amministrazione potrà provvedere alla sua sostituzione. Il Consigliere così nominato otterrà ratifica alla successiva Assemblea.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutti i poteri sia d'ordinaria che di straordinaria amministrazione con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri.

In particolare l'Organo di Amministrazione elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, formula i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea, predispone il Bilancio di esercizio, che si chiude il 31 dicembre di ogni anno, e la relazione annuale sull'esercizio di gestione, deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati, stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.

ART. 9 **(Presidente)**

Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno, con coltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali, con firma congiunta a quella del Tesoriere o del Vicepresidente.

Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea dei Soci e l'Organo di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri dell'Organo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Ogni anticipazione di cassa effettuata a cura del Presidente, avviene a sua esclusiva responsabilità, il relativo rimborso avverrà solo nel caso di spesa urgente e necessaria e, comunque, approvata dall'Organo di Amministrazione nella prima adunanza utile.

Presidente si assume tutte le responsabilità amministrative, civili e penali per le eventuali attività intraprese di sua iniziativa.

Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato o per dimissioni volontarie.

ART. 10 **(Vice Presidente)**

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11 **(Segretario)**

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea dei Soci e dell'Organo di Amministrazione, sottoscrivendoli assieme al Presidente, cura la tenuta dei registri, cura i contatti con la Pubblica Amministrazione e con l'ASP veterinaria e con i privati cittadini per tutte le pratiche inerenti la gestione degli animali.

ART. 12 **(Tesoriere)**

Il Tesoriere tiene i registri contabili e la relativa documentazione, provvede alla compilazione del rendiconto gestionale da presentare all'Organo di Amministrazione per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea entro 120 giorni.

ART. 13 **(Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche *monocratico* è nominato dall'Assemblea degli associati anche al di fuori dei propri componenti, fatte salve diverse condizioni economiche previste dagli art. 30 e 31 del D.Lgs.117/2017 .

Ha il compito di verificare e controllare il rendiconto e la corretta corrispondente documentazione. Redige la relazione che deve accompagnare il rendiconto gestionale e ne riferisce all'Assemblea.

I *componenti* dell'Organo di controllo non possono far parte dell'Organo di Amministrazione, ma possono assistere alle sedute dello stesso

ART. 14 **(Risorse economiche – Patrimonio)**

L'associazione trae le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e

sciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività verse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ART. 14 bis
(Utilizzo fondi eccedenti il fabbisogno)

L'Associazione non potrà in nessun caso distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale sia durante la vita dell'Associazione che dopo lo scioglimento della stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge non siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse strettamente connesse

ART. 15
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro verbali *Assemblea* degli Associati
- libro verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*
- il libro verbali dell'*Organo di controllo*

I verbali e i documenti inerenti sono redatti e custoditi nella Sede Sociale dal Segretario, che è garante della conservazione e della riservatezza.

ART. 16
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

- 1) L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea o per inattività protratta per oltre due anni.
- 2) L'Assemblea che delibera lo *scioglimento* dell'associazione nomina i liquidatori, preferibilmente tra i propri associati, e stabilisce i criteri per la devoluzione del *patrimonio residuo* è ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, come disposto dall'art.9 del D.Leg. n.117 del 3.7.2017.

ART. 17
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

 *Maria Grazia Bedini*